

## INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

(Legge di bilancio 2018 n. 205/2017)

- a) **Assunzione/trasformazione a tempo indeterminato**, effettuata successivamente al 01/01/2018, compresi
- Rapporti a part-time;
  - Rapporti di lavoro dei soci lavoratori di cooperativa;
  - Rapporti di somministrazione;
- con esclusione dei contratti di:
- Apprendistato;
  - Lavoro domestico;
  - Lavoro intermittente, anche se stipulato a tempo indeterminato;
  - Rapporti per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale;
  - Prestazioni di lavoro occasionali.
- b) **mantenimento in servizio**, effettuata successivamente al 01/01/2018, del lavoratore al **termine del periodo di apprendistato**, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, **non abbia compiuto il trentesimo anno di età**.

### LAVORATORI

Lavoratori che **non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età** (da intendersi come 34 anni e 364 giorni), salvo che per i lavoratori mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato i quali non devono aver compiuto il trentesimo anno di età.

**Dall'anno 2021** il limite anagrafico per accedere all'esonero sarà fissato in **30 anni di età** (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).

**\* A seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 n. 178/2020, per le assunzioni/trasformazioni effettuate negli anni 2021-2022 l'incentivo si applica ai lavoratori che, alla data dell'assunzione/trasformazione, non hanno compiuto il 36esimo anno di età.**

**Il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato, nel corso della sua vita lavorativa, presso il medesimo o presso altro datore di lavoro.**

Non costituiscono condizione ostativa:

- precedenti periodi di apprendistato svolti presso il medesimo o altro datore di lavoro;
- precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
- precedenti rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato;
- pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse dal lavoro subordinato.

Costituiscono invece condizione ostativa:

- precedenti rapporti di somministrazione a tempo indeterminato;
- precedenti rapporti a tempo indeterminato risolti per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
- Precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato svolti all'estero.

### REQUISITI OGGETTIVI

A. Principi generali previsti dall'art. 31 D.Lgs. n. 150/2015;

- B. Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
- C. Requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2018.

REGIME CONTRIBUTIVO: MISURA E DURATA DEL BENEFICIO

- *Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato:*  
**Esonero parziale del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi inail, per la durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data di assunzione.**
  
- *Mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato:*  
**Esonero parziale del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi inail, per la durata massima di 12 mesi a decorrere dal mese successivo rispetto all'ulteriore periodo agevolato al termine dell'apprendistato.**

**La misura massima di esonero fruibile è pari a € 3.000 annui, da riparametrare ed applicare su base mensile.**

La soglia massima di esonero contributivo riferita al periodo di paga mensile è pari a € 250 (3.000 : 12) e, per rapporti di lavoro instaurati o risolti in corso di mese, l'importo è riproporzionato prendendo a riferimento la misura giornaliera di € 8,06 (250 : 31 gg.).

**\* A seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 n. 178/2020, per le assunzioni/trasformazioni effettuate negli anni 2021-2022 l'incentivo si applica nella misura del 100% della contribuzione a carico datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 6.000 euro annui.**